

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2007/0199(COD)

9.4.2008

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

Relatore per parere: Emmanouil Angelakas

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Questa proposta di regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2007)532). La proposta fa parte del pacchetto energetico "I mercati dell'elettricità e del gas: terzo pacchetto legislativo", presentato dalla Commissione nel settembre 2007. Il relatore per parere è in linea di massima favorevole al pacchetto energetico. Il pacchetto è molto importante al fine di completare i processi di liberalizzazione comunitari attualmente in corso nei settori dell'energia e del gas per garantire un mercato interno reale, trasparente e aperto.

Nonostante il relatore per parere supporti il pacchetto energetico, egli ritiene che sia difficile realizzare gli obiettivi di disaggregazione della proprietà in tutta Europa, dato che sussistono fondamentali differenze fra i vari paesi europei. In alcuni paesi si devono ancora vedere i risultati del secondo pacchetto energetico dato che lo stesso non è ancora stato attuato o applicato correttamente ed è pertanto complicato utilizzare criteri per la disaggregazione della proprietà sincronizzati in tutti gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno fra l'altro stipulato contratti a lungo termine (alcuni di 50 anni), il che complica ulteriormente gli obiettivi di disaggregazione. Il relatore per parere non è infine convinto del fatto che una disaggregazione porti a una riduzione del prezzo e che possa quindi rappresentare un vantaggio per i consumatori.

Conformemente a tale punto di vista il relatore per parere propone emendamenti secondo le seguenti linee.

- Un'efficace cooperazione regionale è estremamente importante per garantire un vero mercato interno. Il relatore per parere è quindi favorevole alla creazione di una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto che come base per la cooperazione abbia la garanzia dell'efficienza, della rappresentatività e della trasparenza del mercato europeo del gas. Il relatore per parere ritiene che la promozione e il controllo degli operatori delle reti a livello regionale sia estremamente importante. Il relatore per parere ritiene inoltre che la cooperazione con la rete di trasporto non presupponga una disaggregazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di erogazione: la rete di trasporto può risultare ugualmente efficace senza che vi sia una disaggregazione della proprietà in tutti gli Stati membri partecipanti.
- Viste le differenze strutturali fra i mercati del gas e dell'elettricità è inoltre opportuno applicare misure diverse. L'applicazione di ulteriori misure di disaggregazione per il settore del gas non è infatti immediata e il completamento del mercato interno nel settore del gas richiede misure specifiche.
- Secondo il relatore per parere garantire che il maggior numero di persone possibili possano godere di un'energia accessibile è una questione fondamentale. Il relatore per parere sostiene inoltre il fatto che nelle fasi di preparazione del lavoro la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas consulti le parti interessate in modo aperto e trasparente. Sarebbe inoltre auspicabile consultare anche i consumatori e le organizzazioni dei consumatori, importanti parti interessate in quanto rappresentano

gli utenti domestici finali.

- Il relatore per parere è inoltre convinto del fatto che la sicurezza dell'approvvigionamento sia importante per evitare fluttuazioni del prezzo e abbattere l'incertezza dei prezzi per i consumatori europei. La sicurezza dell'approvvigionamento (insieme ad altre misure) può essere raggiunta evitando la concentrazione di mercato e garantendo un mercato degli scambi energetici reale e aperto.
- Secondo il relatore per parere la questione di garantire il libero accesso a impianti di stoccaggio e di GNL per i nuovi soggetti è un altro fattore chiave. Un'informazione trasparente sui sistemi e le capacità di stoccaggio è importante al fine di assicurare un mercato interno di scambi energetici in grado di garantire prezzi equi e una reale apertura di mercato a vantaggio dei consumatori. La pubblicazione di informazioni dovrà essere controllata dalle autorità competenti.
- Il relatore per parere ritiene infine che sia necessario elaborare una "road map" europea pubblica e aggiornata di tutti i gasdotti europei e che sia la Commissione a doversi occupare della pubblicazione e dell'aggiornamento della stessa. Al fine di garantire la trasparenza e una migliore informazione sui "buchi energetici" (mancanza di condotte o collegamenti) e di concepire nuove possibili connessioni transfrontaliere deve essere infatti più semplice poter individuare tutte le condotte regionali (esistenti e in fase di realizzazione) in Europa. Così facendo si rafforzerà la pianificazione delle reti a livello europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il mercato interno del gas, che è in corso di graduale completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più

Emendamento

(1) Il mercato interno del gas, che è in corso di graduale completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più

intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile.

intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi **e dell'accesso per il maggior numero possibile di persone** e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile.

Motivazione

È molto importante assicurare al maggior numero possibile di persone l'accesso al gas a prezzi abbordabili.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata “Una politica dell'energia per l'Europa” ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno del gas e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore del gas nella Comunità. Dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle “Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità” e dalla comunicazione della Commissione intitolata “Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)” si evince che le norme e le misure in vigore non offrono la necessaria cornice regolamentare per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente.

Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata “Una politica dell'energia per l'Europa” ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno del gas e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore del gas nella Comunità. Dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle “Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità” e dalla comunicazione della Commissione intitolata “Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)” si evince che le norme e le misure in vigore non offrono la necessaria cornice regolamentare per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente, **efficace e regolamentato.**

Motivazione

Ai fini di un mercato interno efficiente nel settore del gas, la libera concorrenza non

costituisce l'unico fattore; ciò che occorre, essenzialmente, è un organismo di regolamentazione del mercato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) In particolare è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire un accesso transfrontaliero effettivo alle reti di trasporto, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia d'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a detti codici, tecnici e commerciali, compatibili.

Emendamento

(6) In particolare è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire un accesso transfrontaliero effettivo **e trasparente** alle reti di trasporto, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia d'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a detti codici, tecnici e commerciali, compatibili.

Motivazione

La trasparenza dell'accesso transfrontaliero alle reti di trasporto è fondamentale per lo sviluppo di un mercato efficiente e aperto. La mancanza di trasparenza per quanto riguarda l'accesso può creare ostacoli e incidere sul livello di concorrenza.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre costituire una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. Tali compiti devono essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro devono essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto devono realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani d'investimento a livello comunitario. ***La cooperazione con queste strutture regionali presuppone un'effettiva disaggregazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di erogazione, in mancanza della quale la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasporto sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali.***

Emendamento

(7) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre costituire una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. Tali compiti devono essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro devono essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto devono realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani d'investimento a livello comunitario. ***Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione a livello regionale e sorvegliare l'efficacia della rete a tale livello.***

Motivazione

È estremamente importante, per assicurare un autentico mercato interno e la cooperazione transfrontaliera, che gli Stati membri promuovano la cooperazione a livello regionale e sorveglino l'efficacia della rete a tale livello. Inoltre, un'effettiva disaggregazione della proprietà non costituisce un presupposto per garantire la cooperazione regionale. La cooperazione può esistere ed essere efficace senza disaggregazione della proprietà.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Per quanto concerne il processo di consultazione, gli utilizzatori professionali finali, i consumatori e le organizzazioni di consumatori dovrebbero partecipare in modo più decisivo e attivo nel quadro dell'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, in particolare in sede di elaborazione di codici tecnici e commerciali e del suo programma di lavoro annuale.

Motivazione

Anche i consumatori e le loro organizzazioni dovrebbero essere consultati, trattandosi di soggetti interessati importanti (utenti finali residenziali).

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Per garantire una maggiore trasparenza della situazione complessiva dei gasdotti in Europa, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto, in cooperazione con la Commissione, dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare una "tabella di marcia" per la rete dei gasdotti in Europa, in cui figurino tutti i gasdotti e le possibili connessioni regionali. L'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia dovrebbe essere consultata nel quadro della messa a punto della tabella di marcia, in particolare per verificarne la coerenza con i piani di investimento decennali. La tabella di marcia dovrebbe essere sottoposta

all'esame della Commissione.

Motivazione

La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare una "tabella di marcia" per la rete dei gasdotti in Europa in cui figurino le possibili connessioni regionali, al fine di garantire la trasparenza e una migliore informazione sui "buchi energetici" (mancanza di gasdotti o connessioni) e di poter suggerire nuove possibili connessioni transfrontaliere.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le norme esistenti sulla trasparenza e le norme sull'accesso all'infrastruttura sono insufficienti.

Emendamento

(11) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le norme esistenti sulla trasparenza e le norme sull'accesso all'infrastruttura sono insufficienti **a garantire un autentico mercato interno aperto ed efficace.**

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti. Occorre permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni

Emendamento

(13) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno **debitamente** puniti. Occorre permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono

operative adottate dalle imprese di erogazione. Nel mercato del gas, tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi devono tenere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti per un periodo determinato.

informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Nel mercato del gas, tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi devono tenere queste informazioni, **che devono essere agevolmente accessibili**, a disposizione delle autorità competenti per un periodo determinato. **Le autorità competenti dovrebbero controllare regolarmente l'osservanza delle regole da parte dei gestori dei sistemi.**

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero avere facile accesso alle informazioni importanti provenienti dalle imprese di erogazione e controllare che queste ultime osservino le regole, onde garantire un mercato non discriminatorio, trasparente ed efficace.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena d'approvvigionamento devono essere conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario.

Emendamento

(14) La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena d'approvvigionamento devono essere conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario. **Le autorità competenti dovrebbero controllare regolarmente l'osservanza delle regole da parte degli operatori del mercato.**

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per chiarire una responsabilità delle autorità competenti e per garantire che le norme vengano applicate.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è insufficiente, occorre pertanto migliorare le norme. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.

Emendamento

(15) L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è insufficiente, occorre pertanto migliorare **radicalmente** le norme. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.

Motivazione

È necessario migliorare radicalmente le norme concernenti l'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL, per garantire un autentico mercato interno.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1775/2005 Articolo 2 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas consulta, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati, in particolare in occasione dell'elaborazione dei codici tecnici e commerciali e del suo programma di

Emendamento

1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas consulta, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati, in particolare in occasione dell'elaborazione dei codici tecnici e commerciali e del suo programma di

lavoro di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3; alla consultazione partecipano le imprese di erogazione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

lavoro di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3; alla consultazione partecipano le imprese di erogazione, i clienti, **i consumatori, le organizzazioni di consumatori**, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

Motivazione

È importante assicurare un processo di consultazione diversificato ed efficace. Per tali motivi i consumatori e le loro organizzazioni devono essere anch'essi consultati, trattandosi di importanti soggetti interessati (utenti finali residenziali).

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 octies

Testo della Commissione

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas citati agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe.

Emendamento

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas citati agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e **non vengono** presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe **per i consumatori finali**.

Motivazione

La creazione di una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas non può comportare un aumento dei prezzi per i consumatori finali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 2 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante aste implicite e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.

Emendamento

2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante aste implicite e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento. ***La rete è promossa dagli Stati membri ed è soggetta alla loro sorveglianza.***

Motivazione

La promozione della rete da parte degli Stati membri e l'obbligo di questi ultimi di sorvegliarne l'efficacia sono molto importanti nell'ottica di un autentico mercato interno e di una cooperazione su base transfrontaliera.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto e indipendente per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali.

Emendamento

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto e indipendente per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali. ***L'accesso alla rete è aperto ai nuovi operatori su base non discriminatoria.***

Motivazione

È importante garantire la trasparenza e una concorrenza effettiva, con pari opportunità e senza discriminazioni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano *l'*accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;

Emendamento

b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano ***un facile*** accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;

Motivazione

Un accesso facile è importante.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) rendono pubbliche le informazioni necessarie, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL.

Emendamento

c) rendono pubbliche le informazioni necessarie, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL. ***La pubblicazione di tali informazioni è controllata dall'autorità competente.***

Motivazione

L'autorità competente deve controllare la pubblicazione delle informazioni necessarie, onde garantire l'efficacia e l'applicazione delle norme.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il gestore del sistema offre sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò deve avvenire almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;

Emendamento

a) il gestore del sistema offre **senza indugio** sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò deve avvenire almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;

Motivazione

Per evitare l'accaparramento di gas.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

7. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.

Emendamento

7. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. ***L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese***

pubbliche.

Motivazione

Per garantire la trasparenza e l'apertura del mercato del gas, l'autorità competente deve provvedere a che le informazioni necessarie siano pubblicate.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.

Emendamento

2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL. ***L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese pubbliche.***

Motivazione

Per garantire la trasparenza e l'apertura del mercato del gas, l'autorità competente deve provvedere a che le informazioni necessarie siano pubblicate.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Articolo 8 bis – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati transfrontalieri al dettaglio, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi

Emendamento

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati transfrontalieri al dettaglio ***efficaci***, trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei

di distribuzione, delle imprese di erogazione, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di erogazione, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Motivazione

Per assicurare che i mercati transfrontalieri al dettaglio funzionino anche in modo efficace.

PROCEDURA

Titolo	Condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale		
Riferimenti	COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)		
Commissione competente per il merito	ITRE		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 11.10.2007		
Relatore per parere Nomina	Emmanouil Angelakas 21.11.2007		
Esame in commissione	22.1.2008	28.2.2008	2.4.2008
Approvazione	8.4.2008		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	40 0 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski		